

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella PS 14 – SETTORE INFORTUNI. SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE (in milioni di euro)

	Anni	Avanzo o disavanzo (-) economico	Avanzo o disavanzo (-) patrimoniale
INAIL	2001	405	-9.166
	2002	483	-8.683
IPSEMA	2001	—	—
	2002	—	—
ENPAIA - Ass. Infortuni	2001	5	—
	2002	2	—

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

Prestazioni

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 38/2000

- D.M. 9/10/2001: Rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL per il settore Industria – Decorrenza 1/7/2001;

- D.M. 9/10/2001: Rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL per il settore Agricoltura – Decorrenza 1/07/2001;

- D.M. 20/11/2001: Rivalutazione delle rendite dei medici colpiti da malattia e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;

- D.M. 20/11/2001: Determinazione delle retribuzioni convenzionali da assumersi a base per la liquidazione delle rendite nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica;

Ai sensi dell'art. 20, comma 6, L. 28/02/1986, n. 41:

- D.M. 3/12/2001: Determinazione della nuova misura dell'assegno di incollocabilità con decorrenza 1/7/2000 e 1/7/2001;

- D.M. 3/9/2002: Determinazione della nuova misura dell'assegno dell'incollocabilità con decorrenza 1/7/2002.

Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 38/2000:

- D.M. 28/3/2002: fissazione delle retribuzioni e dei riferimenti tariffari per l'assicurazione antinfortunistica degli sportivi professionisti dipendenti.

Tabella PS 15 – ELEMENTI PREVIDENZIALI DEL SETTORE INFORTUNI (in milioni di euro)

ENTE EROGATORE	Anni	Contributi	Variazioni % su anno precedente	Prestazioni	Variazioni % su anno precedente	Contributi per prestazione
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (1) / (3)
INAIL	2001	7.048	—	841	—	8,38
	2002	7.215	2,4	1.038	23,4	6,95
IPSEMA - Gestione Infortuni	2001	—	—	—	—	—
	2002	—	—	—	—	—
ENPAIA - Ass. Infortuni	2001	10	—	4	—	2,50
	2002	9	-10,0	6	50,0	1,50

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

Tabella PS. 16 – ELEMENTI PREVIDENZIALI DEL SETTORE INFORTUNI – ANALISI RENDITE
(milioni di euro)

ENTE EROGATORE	Anni	Assicurati	Variazione %	Numero	Variazione %	Assicurati	Importi medi	Variazione %
			su anno precedente		di rendite liquidate			su anno precedente
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (1) / (3)	(6)	(7)
INAIL	2001	17.562.290	—	1.209.359	—	14,52	3.798,71	—
	2002	17.638.600	0,4	1.188.252	-1,7	14,84	3.906,00	2,8
IPSEMA - Gestione Infortuni	2001	—	—	—	—	—	—	—
	2002	—	—	—	—	—	—	—
IPSEMA - Assicurazione Infortuni	2001	34.340	—	16	—	2146,25	n.d.	—
	2002	34.840	1,5	16	—	2177,50	n.d.	n.d.

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

Premi

Si segnala che sono stati adottati alcuni provvedimenti direttoriali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concessione di riduzioni delle somme aggiuntive (o sanzioni civili) fino alla misura degli interessi legali, per omissioni contributive nei confronti degli Enti, in presenza di alcune circostanze particolari che le hanno causate, così come disposto dall'art. 1, comma 224, L. 662/1996, e successive modificazioni.

Per quanto riguarda l'attività propositiva di norme sono stati proposti per ulteriore iter:

- Uno schema di norma per la revisione della disciplina introdotta dall'art. 6 del decreto legislativo n. 38/00, che ha costituito l'obbligo assicurativo all'INAIL degli sportivi professionisti, in relazione alla assicurazione di carattere privatistico dei medesimi soggetti, imposta dall'art. 8 della legge n. 91/1981. La formulazione della norma intende evitare duplicazione di assicurazioni, e quindi oneri, mediante facoltatività delle polizze privatistiche.

- Uno schema di norma che stabilisce l'obbligo assicurativo nei confronti degli sportivi dilettanti, comprendente i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali è derivata la morte o una inabilità permanente.

Tale disposizione, avente il fine di non determinare una disparità di trattamento fra soggetti che svolgono attività analoghe, è stata successivamente recepita, nei suoi aspetti sostanziali, nella " legge finanziaria 2003", art. 51.

* Uno schema di norma, di cui peraltro è ancora da reperirsi la copertura, che prevede il rimborso INAIL del credito residuo derivante dagli esoneri contributivi in favore di datori di lavoro le cui aziende sono ubicate nei territori interessati dal bradisismo dell'area Flegrea.

In ordine agli interventi di giurisprudenza intercorsi che hanno inciso in maniera innovativa sulla materia di competenza, si richiama, infine, la sentenza additiva 6 – 10 maggio 2002, con cui la Corte Costituzionale ha ampliato i destinatari dell'obbligo assicurativo all'INAIL dichiarando l'illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 9 del DPR 30/6/65, n. 1124, “ nella parte in cui prevedono, tra i beneficiari della tutela assicurativa e tra gli obbligati, rispettivamente, i lavoratori in aspettativa perché chiamati a ricoprire cariche sindacali e le organizzazioni sindacali per conto delle quali essi svolgono attività.

6.3 – INCENTIVI ALLE IMPRESE

Nel corso dell'anno 2002 la legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) ha disposto:

– Art.7, comma 9: in materia di concordato, norme per la definizione automatica dei redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione che rileva, nella misura del 60 per cento, anche ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, senza irrogazione di interessi e sanzioni;

– Art.8, comma 6: relativamente alle dichiarazioni integrative per periodi di imposta pregressi, la preclusione di ogni accertamento tributario e contributivo, nonché l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali ivi comprese quelle accessorie;

– Art. 45: prevede la possibilità, per i titolari di imprese artigiane, impossibiliti per cause di forza maggiore all'espletamento dell'attività lavorativa, nonché per i coltivatori diretti, per la raccolta dei prodotti agricoli, di avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali rese da parenti entro il secondo grado, aventi anche il titolo di studente, per l'anno 2003, e per un numero complessivo di giornate non superiore a 90 nel corso del medesimo anno;

– Art. 80, comma 56: la sospensione, sino al 30 giugno 2003, alle aziende agricole dei comuni della Sicilia colpiti dal sisma del 12 e 16 dicembre 1990 e successivi eventi calamitosi, l'applicabilità dell'art. 13, comma 3, della legge n. 448/1998 in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS;

– Art. 94, comma 4: ricomprende, tra le calamità naturali, anche le ceneri vulcaniche.

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella PS. 17 – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE VIGENTI IN PERCENTUALE DELLA RETRIBUZIONE PER LE IMPRESE INDUSTRIALI IN SENSO STRETTO CON PIU' DI 50 DIPENDENTI. SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2003

SOGGETTO DEL CONTRIBUTO E FORME PREVIDENZIALI	Aliquote vigenti	
	Operai	impiegati
A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	33,08	30,86
<i>Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti</i>	23,81	23,81
Fondo prev. lav. dip. (legge 41/86 art. 22)	23,20	23,20
Contributo addizionale (legge 297/82) (a)	0,50	0,50
Contributo base (legge 160/75)	0,11	0,11
<i>Assicurazione disoccupazione (b)</i>	1,91	1,91
Contributo base (legge 160/75)	0,01	0,01
Contributo integrativo (legge 845/78)	1,60	1,60
Fondo mobilità lavoratori (comma 2 art. 16 legge 233/91)	0,30	0,30
<i>Fondo di garanzia del T.F.R. (legge 297/82)</i>	0,20	0,20
<i>Cassa assegni familiari (legge 845/78) (c)</i>	1,68	1,68
<i>Cassa integrazione guadagni</i>	2,80	2,80
Contributo (legge 881/82)	2,20	2,20
Contributo (art. 9 legge 407/90)	0,60	0,60
<i>Assicurazione infortuni INAIL (legge 1124/65) (d)</i>	—	—
<i>Assicurazione malattia</i>	2,68	0,46
Indennità economica di malattia (legge 41/86)	2,22	—
Tutela maternità (legge 881/82) (e)	0,46	0,46
A CARICO DEL LAVORATORE	9,19	9,19
<i>Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti</i>	8,89	8,89
<i>Cassa integrazione guadagni</i>	0,30	0,30
TOTALE GENERALE	42,27	40,05

(a) Da trattenere in sede di accantonamento del T.F.R. e da restituire al lavoratore al momento del pensionamento.

(b) A favore del fondo per la disoccupazione, a carico dell'impresa, è anche l'aliquota del 15% della retribuzione relativa alle ore di straordinario (legge 1079/55).

(c) Dall'1/2/2001 il contributo si riduce di 0,80 punti percentuali passando all'1,68% ai sensi dell'art. 120 della L. 388/2000 (Legge finanziaria 2001).

(d) Non viene indicato alcun tasso di premio essendo questo correlato allo specifico rischio connesso al tipo di lavorazione dell'impresa.

(e) La riduzione del contributo è stata confermata, a decorrere dall'1/1/2002, dall'art. 43, c. 1, lett. a) della L. 448/01 (Legge finanziaria 2002)

N.B. L'art. 70, comma 1, del collegato ordinamentale alla legge finanziaria 1999 (legge n. 144/99) ha soppresso i fondi speciali di previdenza per gli impiegati gestiti dall'INA spa, sorti per effetto dei contratti collettivi nazionali.

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella PS. 18 – CONTRIBUTI SOCIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI. SITUAZIONE AL 31 GENNAIO 2002
(Importi in euro)

FORME PREVIDENZIALI	ALIQUOTE O QUOTE CAPITARIE VIGENTI			
	Artigiani	Commercianti	Coltivatori diretti mezzadri e coloni	
			Generalità aziende	Aziende montane
<i>Assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti</i>				
- Contributo base (legge 233/90)	16,60% (a) (b)	16,99% (a) (b)	19,80% (c) (d)	16,80% (c) (d)
- Contributo addizionale (legge 160/75)	—	—	€ 0,52 (giornaliero)	—
<i>Assicurazione malattia</i>				
- Tutela maternità (L. 546/87) (e)	€ 7,49 (annuo)	€ 7,49 (annuo)	€ 7,49 (annuo)	€ 7,49 (annuo)

(a) Nel 2002 tale aliquota si applica sulla fascia di reddito da euro 12.312 a euro 36.093. Sui redditi superiori e fino ad un tetto fissato per il 2002 in euro 60.155, l'aliquota sale al 17,60% per gli artigiani ed al 17,99% per i commercianti. Per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore ai 21 anni l'aliquota si riduce per la totalità delle aziende di tre punti percentuali.

(b) Tali aliquote, dall'1/1/1999, aumentano annualmente dello 0,20% sino a raggiungere i 19 punti percentuali (art. 59, comma 15, L. 449/97). L'art 72 della L. n. 448/01 (Legge finanziaria 2002) con decorrenza 1/1/2002-31/12/2006 ha ripristinato per gli iscritti alla gestione INPS degli esercenti attività commerciali il contributo dello 0,09 di cui all'art. 5 del d. lgs. n. 207/96.

(c) Tali aliquote, dal 1° gennaio 1998, aumentano annualmente dello 0,50% fino al raggiungimento di complessivi tre punti percentuali (art. 3, comma 3, d.lgs. 146/97).

(d) Da applicare su quattro fasce di reddito convenzionali, corrispondenti a fasce di reddito agrario, individuate in base alla tabella D allegata alla legge 233/1990 così come rimodulate, a decorrere dall'1/7/97, dal d.lgs. 146/97. Per i giovani di età inferiore ai 21 anni le aliquote si riducono, rispettivamente, al 17,30% ed all'12,30 per cento.

(e) Pari a euro 7,49 dall'1/7/2000 ai sensi dell'art. 49, comma 1, della L. 488/99 (Legge finanziaria 2000). Tale misura è confermata, a decorrere dall'1/1/2002, dall'art. 43, c. 1, lett. a), della L. n. 448/01 (Legge finanziaria 2002).

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

Nell'ambito dei provvedimenti disposti in caso di calamità naturali, si segnalano le seguenti Ordinanze:

– Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della protezione civile- del 29 marzo 2002 che, all'art. 5, comma 1, dispone, a decorrere dal 29 marzo al 31 dicembre 2002, la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, nei comuni della provincia di Arezzo, individuati all'art.1, colpiti dal sisma del 26 novembre 2002. Il recupero delle somme sospese avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri;

– Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3236 del 5 agosto 2002 che, all'art.2, comma 2, dispone, a decorrere dal 5 agosto al 31 dicembre 2002, la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, nel comune di Pontedera, a seguito degli eventi atmosferici dei giorni 20 e 21 ottobre 2001. Il recupero delle somme sospese avviene senza aggravio di sanzioni, interessi ed altri oneri;

– Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3253 del 29 novembre 2002 che, all'art. 7, comma 1, dispone, sino al 31 marzo 2003, la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, nonché dei premi dovuti all'INAIL, nei territori delle province di Campobasso e Foggia, colpiti dagli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002;

– Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3254 del 29 novembre 2002 che, all'art.5, comma 1, dispone, sino al 31 marzo 2003, la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, nonché dei premi dovuti all'INAIL, nel territorio della provincia di Catania, a seguito dell'attività vulcanica dell'Etna e degli eventi sismici concernenti la medesima area. Il recupero delle somme sospese avviene mediante rate mensili pari ad otto volte i mesi interi di durata della sospensione;

– Decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, in legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante: Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile” Inoltre l'articolo 94, comma 4 della legge 289 del 27 settembre 2002 ricomprende, tra le calamità naturali, anche le ceneri vulcaniche.

Sempre in materia di incentivi alle imprese:

– la Commissione Europea, con decisione del 6.12.2002, ha autorizzato lo sgravio triennale dei contributi dovuti all'INPS per i nuovi assunti nell'anno 2002, di cui all'art.44 della legge n. 448/2001, a favore dei datori di lavoro privati e degli enti pubblici economici, ivi comprese le cooperative che instaurano con i nuovi soci lavoratori un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoro dipendente.

– l'art. 63 della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003), in materia di incentivi alle assunzioni, ha prorogato, sino al 31 dicembre 2006, il contributo attribuito alle imprese nella forma di credito di imposta.

Altri provvedimenti in materia sono previsti:

– dal Decreto-legge 22 febbraio 2002, n.12, convertito in legge 23 aprile 2002, n.73, recante “Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare”

Art. 3: modifiche alle disposizioni in materia di lavoro irregolare di cui alla legge 18.10.2001, n.383.

– dal Decreto-legge 19 aprile 2002, n.68, convertito, con modificazioni, in legge 18 giugno 2002, n. 118, recanti “Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi”

Art. 1, comma 10: dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2003, il recupero, in cinquanta rate mensili, dei contributi previdenziali ed assistenziali non corrisposti per effetto della sospensione di cui all'art. 7-ter, comma 2, della legge n. 49/2001, in materia di interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina (BSE);

– dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 maggio 2002 di approvazione del modello di emersione del lavoro irregolare, ai sensi della legge n.383 del 2001, e successive modificazioni;

– dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 giugno 2002, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di approvazione del modello e delle istruzioni

per la dichiarazione di emersione progressiva del lavoro irregolare, di cui all'art. 1-*bis*, della legge n. 383 del 2001;

– dalla Legge 1° agosto 2002, n. 166, recanti “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”

Art. 34, comma 1, lett. a) e b): eleva dal 43 all'80 per cento lo sgravio contributivo previsto a favore delle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, l'attività di cabotaggio (escluse le navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio) dall'art. 52, comma 32, della legge 28.12.2001, n.448 (FIN.2002), e sopprime la subordinazione dell'efficacia dello sgravio all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione europea di cui agli artt.87 e ss. del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni;

– dal Decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, recanti “Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate”

Art. 1, comma 7-*bis*: prevede la possibilità, per i soggetti colpiti nella province della Sicilia orientale dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, di regolarizzare la propria posizione contributiva e tributaria, relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 15 dicembre 2002;

Art. 3, comma 3-*bis*: consente, in deroga alla previsione dell'art.2, comma 11, della legge 7 dicembre 1989, n.389, la rateizzazione, nel limite massimo di 60 mesi, dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, iscritti a ruolo dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, con provvedimento motivato degli stessi enti impositori;

– dal Decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, in legge 9 ottobre 2002, n. 222, recante “Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari”

Art. 1, comma 7: demanda ad un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali le modalità per l'imputazione del contributo forfettario di cui al comma 3 del decreto-legge n.195, nonché le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati pregressi ai tre mesi antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo;

– dal Decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, in legge 22 novembre 2002, n. 266, recante: “Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”

Art. 2, comma 3: proroga al 31 dicembre 2006 la riduzione contributiva per il settore edile, di cui all'art. 29, comma 5, della legge n. 341/1995, e successive modificazioni;

– dal Provvedimento della Banca d'Italia del 6 dicembre 2002 di riduzione del tasso ufficiale di riferimento a decorrere dall'11 dicembre 2002.

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6.4. – GESTIONE PATRIMONIALE DELLE RISORSE DEGLI ENTI PREVIDENZIALI

Tabella PS. 19. – ANDAMENTO DELLE VENDITE ATTUATE FINO ALL'AVVENTO DELLA L. 410/01

Ente	Abitazioni vendute al 31/12/2000	Incassi		Abitazioni vendute dal 1/1/2001 al 22/11/2001 (a)	Incassi		Totali vendite	Incassi	
		milioni di euro	milioni di lire		milioni di euro	milioni di lire		milioni di euro	milioni di lire
ENPALS	-	-	-	81	6	10.743	81	6	10.743
INAIL	255	25	48.741	3.019	233	451.101	3.274	258	499.842
INPDAI	28	2	3.001	1.749	164	317.088	1.777	165	320.089
INPDAP	802	81	156.017	4.456	422	817.142	5.258	503	973.159
INPS	-	-	-	115	8	14.530	115	8	14.530
IPOST	5	..	627	173	12	23.244	178	12	23.871
IPSEMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	1.090	108	208.386	9.593	844	1.633.848	10.683	951	1.842.234

(a) Sono stati considerati solo i rogiti stipulati fino alla data del 22 novembre 2001. Da tener presente che, alla stessa data, gli Enti avevano sottoscritto anche n. 2.495 compromessi, pari ad un ulteriore incasso di oltre 144 milioni di euro.

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

Tabella PS. 20. – VENDITE REALIZZATE AL 22 NOVEMBRE 2001

Ente	Immobili venduti	Prezzo base d'asta	Prezzo di aggiudicazione	Rialzo (%)
ENPAF	14	2.967.561,27	3.192.337,85	8
ENPALS	4	13.475.909,85	13.849.362,43	3
INAIL	17	191.286.855,56	197.297.885,10	8
INPDAI	9	51.033.688,43	67.900.770,04	33
INPDAP	17	103.487.633,36	122.783.755,20	19
INPS	8	44.670.939,46	61.893.491,09	39
IPOST	3	4.874.836,65	6.206.275,98	27
IPSEMA	2	268.557,57	359.454,00	34
TOTALE	74	412.065.982,15	473.483.331,69	20

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella PS-21 – VENDITE EX PROGRAMMA ORDINARIO DI CESSAZIONE REALIZZATE IN "PRIMA" CARTOLARIZZAZIONE (importi in euro)

Ente	NOVEMBRE		DICEMBRE		TOTALE ANNO 2002	
	Abitazioni vendute	Incasso	Abitazioni vendute	Incasso	Abitazioni vendute	Incasso
ENPALS	9	742.996,64	15	1.748.897,11	411	28.458.964,66
INAIL	373	27.458.896,64	135	14.566.476,50	5.237	444.727.071,87
INPDAI	145	12.397.244,77	247	26.017.928,27	2.707	256.895.354,67
INPDAP	448	35.024.525,01	413	38.173.136,96	6.735	570.424.656,90
INPS	74	5.492.278,98	226	16.263.114,65	1.874	134.999.779,65
IPOST	23	2.011.937,62	30	3.407.729,35	121	10.056.865,38
IPSEMA	1	53.830,30	4	317.640,16	56	4.387.991,91
TOTALE	1.073	83.181.709,96	1.070	100.494.923,00	17.141	1.449.950.685,04

*Negli incassi dei mesi di novembre e dicembre sono compresi anche quelli derivanti dalle unità libere aggiudicate in Asta e rogitate a quella data.

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

Tabella PS-22 – CONFRONTO VENDITE EX PROGRAMMA ORDINARIO DI CESSAZIONE CON BUSINESS PLAN (importi in euro)

Ente	GENNAIO-DICEMBRE 2002		
	Incasso cumulato (a)	Obiettivo cumulato (b)	a/b %
ENPALS	28.458.964,66	39.181.589,00	72,63
INAIL	444.727.071,87	590.595.744,00	75,30
INPDAI	275.692.860,30	359.103.897,00	76,77
INPDAP	570.424.656,90	760.888.318,00	74,97
INPS	134.999.779,65	155.168.052,00	87,00
IPOST	10.056.865,38	44.386.373,00	22,66
IPSEMA	4.387.991,91	6.916.187,00	63,4500
TOTALE	1.468.748.190,67	1.956.240.160,00	75,08

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella PS. 23 - RIEPILOGO VENDITE IMMOBILI EX PSC IN "PRIMA" CARTOLARIZZAZIONE NEL 2002
(importi in euro)

Ente	Immobili venduti	Riepilogo vendite in aste di prima fase		Rialzo (%)
		Prezzo base d'asta	Prezzo di aggiudicazione	
ENPALS	4	13.175.850,00	16.636.593,00	26
INAIL	33	72.777.054,00	83.783.726,00	15
INPDAI	32	224.908.215,00	257.141.637,00	14
INPDAP	22	131.715.628,00	136.821.366,00	4
INPS	18	116.503.528,00	138.251.188,00	19
IPOST	2	7.997.852,00	8.087.889,00	1
IPSEMA	8	1.056.675,00	1.108.706,00	5
TOTALE	119	568.134.802,00	641.831.105,00	13

ASTE DI I FASE		ASTE DI II FASE		TOTALI	
Immobili	Valore aggiudicazioni	Immobili (lotto aggregato)	Valore aggiudicazione	Immobili	Valore aggiudicazioni
119	641.831.105,00	26	236.498.050,00	145	878.329.155,00

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

Tabella PS. 24 - RIEPILOGO DISMISSIONI IMMOBILIARI IN "PRIMA" CARTOLARIZZAZIONE REALIZZATE NEL 2002 (importi in euro)

POC				PSC				Totale valore dismissioni effettuate
Incassi vendita unità optate e unità libere aggiudicate in asta già rogitate		Unità libere aggiudicate in asta con rogiti non ancora perfezionati		Aste di prima fase		Aste di II fase		
Numero	Incasso	Numero	Prezzo di aggiudicazione	Immobili	Prezzo di aggiudicazione	Immobili lotto aggregato	Prezzo di aggiudicazione	
17.141	1.449.950.685,04	24	3.342.031,62	119	641.831.105,00	26	236.498.050,00	2.331.621.871,66

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

6.5 - CONTRIBUTO AL FINANZIAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE

La legge 30 marzo 2001, n. 152, abrogando la precedente normativa di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 e successive modificazioni ed integrazioni, ha dettato una nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, affidando a tali istituti l'esercizio dell'attività di assistenza, tutela ed informazione, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri ed apolidi presenti sul territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia ed all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione ed emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni ed enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementari o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero.

Al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, si provvede, ai sensi della legge n. 152/2001, mediante il prelevamento di un'aliquota pari allo 0,226 per cento sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrare dall'INPS, dall'INPDAP, dall'INAIL e dall'IPSEMA. Le somme così individuate sono versate, dagli istituti interessati, su un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Tale versamento avviene in due fasi. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i predetti istituti previdenziali provvedono a versare l'80 % delle somme calcolate applicando la citata aliquota dello 0,226, sui contributi incassati nell'anno precedente ed entro il 30 giugno la restante quota. Solo allora, pertanto, è dato conoscere l'ammontare totale e definitivo del c.d. "Fondo patronati" per l'anno considerato.

In attesa dell'emanazione del nuovo regolamento, previsto dall'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152, si applicano i criteri di ripartizione del Fondo stabiliti dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 13 dicembre 1994, n. 764 (pubblicato sulla G.U. n. 42, del 20 febbraio 1995). Tali criteri tengono conto, oltre che dell'organizzazione, soprattutto della specifica attività di patrocinio espletata da ciascun istituto di patronato, valutata in rapporto all'entità ed alla complessità tecnica degli interventi, statisticamente rilevati e controllati dal Servizio ispezione del lavoro di ciascuna provincia, nonché connessi con il conseguimento delle diverse prestazioni previdenziali previste dalla normativa vigente.

La ripartizione definitiva delle somme, affluite per ciascun esercizio, tra gli istituti di patronato che hanno operato nel corso dell'anno considerato, è attuata in base all'elaborazione, in sede ministeriale a livello centrale, dei dati statistici che pervengono da tutte le Direzioni provinciali del lavoro, tramite il Servizio ispezione del lavoro, i quali provvedono, come previsto dalle disposizioni in vigore, ad inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per ciascun anno, i prospetti statistici debitamente convalidati e corredati dalle varie relazioni specifiche.

Per quanto concerne il controllo dell'organizzazione e dell'attività delle sedi operanti all'estero degli istituti di patronato, lo stesso ha sempre costituito un problema di non faci-

le soluzioni, che ha formato oggetto di osservazione da parte della Corte dei conti, ed al quale è stato dato soluzione con le disposizioni di cui al comma 5, dell'articolo 8 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, attraverso le quali viene disposto che una quota parte dei fondi destinati all'erogazione del finanziamento degli istituti di patronato venga utilizzata per procedere ad ispezioni presso le sedi estere degli stessi patronati, con personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali altamente qualificato.

Tali disposizioni sono state recepite anche dalla legge n. 152/2001, la quale dispone che per il controllo delle sedi estere degli istituti di patronato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a effettuare le ispezioni necessarie per la verifica dell'organizzazione e dell'attività svolta, utilizzando lo 0,10 per cento del prelievo della citata aliquota dello 0,226 per cento, con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in materia (art. 15, comma 2).

È da evidenziare, comunque, come, mentre tutte le sedi degli istituti di patronato operanti in Italia, attraverso le Direzioni provinciali del lavoro - Servizio ispezione del lavoro - sono sottoposte a verifica annuale, per quanto riguarda le sedi operanti all'estero, le verifiche vengono effettuate solamente a campione. La programmazione degli interventi ispettivi è decisa, sostanzialmente, sulla base di alcuni elementi, in particolare, la sussistenza di presunte irregolarità segnalate da Ambasciate o Consolati esteri, l'esigenza di verificare picchi di attività che è stata dichiarata da alcuni patronati rispetto all'andamento generale della situazione risultante con riferimento a tutti i patronati, di tenere conto delle ispezioni già effettuate, ovvero delle sedi mai verificate o verificate non di recente.

Obiettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è quello di arrivare, nel più breve tempo possibile, ad effettuare una verifica presso tutte le sedi dichiarate operanti in ciascun anno dagli istituti di patronato (per il 2001 sono state dichiarate 154 sedi operanti in 21 nazioni), anche e soprattutto in considerazione del fatto che la sola conoscenza da parte degli istituti di patronato e di assistenza sociale del primo programma ispettivo (relativo al controllo dell'organizzazione e dell'attività espletata nel corso del 1994) abbia determinato, a seguito di un autonomo riscontro della situazione delle proprie sedi, l'invio al Ministero vigilante di statistiche corrette con l'abbattimento anche fino all'87 per cento della precedente attività dichiarata e la chiusura di una ventina di sedi, mentre l'ultimo controllo definito, effettuato sull'attività espletata nel 1999, ha portato all'abbattimento del 5,61 per cento del punteggio dichiarato dagli istituti di patronato.

In attesa dell'elaborazione di tutti i predetti dati ed al fine di assicurare tempestivamente agli istituti di patronato e di assistenza sociale le somme occorrenti per il regolare funzionamento, l'articolo 14 del citato decreto interministeriale n. 764/1994, ha previsto, per ciascun esercizio, l'erogazione di anticipazioni in conto contributi spettanti in via definitiva, entro il limite dei nove decimi dell'ammontare complessivamente affluito alla data in cui viene erogata l'anticipazione stessa.

Nell'Appendice del volume III (PS 39) vengono riportate le somme attribuite a ciascun istituto di patronato e di assistenza sociale dal 1997 al 2000 in via definitiva e le relative percentuali. Per il 2001, così come previsto dalla normativa vigente, è stata erogata una anticipazione nei limiti del 90 per cento circa dell'affluito al Fondo stesso.

6.6 – ATTIVITÀ INTERNAZIONALE IN TEMA DI SICUREZZA SOCIALE

L'attività istituzionale in materia internazionale nel corso dell'anno 2002 si è concentrata nel settore comunitario ed in quello delle relazioni bilaterali.

Riguardo all'ambito comunitario è stata particolarmente attiva la partecipazione alla Commissione Amministrativa per la Sicurezza Sociale dei lavoratori migranti (CASSTM), alla Commissione Tecnica per il trattamento dei dati (TESS) e al Comitato Consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti.

Particolare attenzione è stata rivolta inoltre alle riunioni del Consiglio dell'Unione Europea e, a Strasburgo, del Comitato Europeo per la coesione sociale. Peraltro vi è stata un'attiva partecipazione alle due riunioni annuali del gruppo MISSOC ove si studiano le attività di ciascuno Stato membro dell'Unione Europea in materia di previdenza sociale e di protezione sociale con la riforma e l'aggiornamento delle relative tabelle comparative.

I principali argomenti discussi dalla CASSTM sono stati i seguenti:

- applicazione dell'art. 69 del Reg.to 1408/71, nonché del titolo II del Reg.to stesso in relazione alle persone impiegate come assistenti personali dei membri del Parlamento Europeo;
- iniziative per uno studio sui flussi migratori;
- revisione ed iscrizioni nell'allegato III del Reg.to 1408/71;
- problematiche legate all'entrata in vigore dell'Accordo UE – Svizzera sulla libera circolazione delle persone entrato in vigore il 1° giugno 2002;
- conseguenze della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee Elide Gotardo c/INPS (caso 55/2000);
- iniziative e discussioni per l'introduzione, a seguito del Consiglio Europeo di Barcellona, nei Paesi dell'Unione Europea di una carta sanitaria europea;
- informazioni sulle modifiche ed innovazioni delle legislazioni degli Stati Membri.

In seno alla Commissione Tecnica i principali argomenti discussi hanno riguardato:

- modifiche ai formulari della serie E;
- rapporto annuale sui progressi dell'implementazione del Programma di lavoro della Commissione Tecnica;
- lo studio per l'implementazione di un portale web per la elaborazione elettronica dei dati

In merito alle Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale vanno menzionati i contatti intervenuti con le Autorità Amministrative della Repubblica di Corea per la definizione dell'Intesa Amministrativa, esecutiva dell'Accordo di sicurezza sociale.

Vanno, inoltre, menzionati tra i provvedimenti legislativi, intervenuti nel corso dell'anno 2002:

- il decreto legge 11 giugno 2002, n. 102, convertito nella legge 31 luglio 2002 n. 172, il quale dispone che, nei confronti dei cittadini italiani rientrati in Italia dalla Svizzera in stato di disoccupazione, che abbiano maturato il diritto a pensione con il computo dei periodi contributivi svizzeri, tale pensione venga calcolata sulla retribuzione pensionabile italiana, tenendo conto dell'anzianità contributiva maturata in Svizzera;

– il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio di ogni anno, che prevede la rideterminazione delle retribuzioni convenzionali, da utilizzare per il cal-

colo dei contributi dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie in favore dei lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi internazionali di sicurezza sociale.

6.7. - I FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI

Nel corso del 2002 i fondi pensione complementari, pur operando in un contesto generale non favorevole, hanno continuato a registrare una crescita sia in termini di iscritti che di patrimonio. Il non positivo andamento del corso dei titoli azionari, che si prolunga ormai per il terzo anno consecutivo, ha reso tangibile la constatazione che l'impiego di risparmio previdenziale nei mercati finanziari non è privo di rischi. Tuttavia, grazie anche a scelte di allocazione del portafoglio che hanno limitato l'esposizione ai rischi di mercato, i fondi pensione hanno mostrato una solidità di fondo che consente ormai loro di svolgere compiutamente un ruolo di cerniera tra mondo del lavoro e mercati finanziari.

Le prospettive offerte dalla legge delega in materia previdenziale, tuttora all'attenzione del Parlamento, ampliano in modo consistente i flussi di risparmio che saranno diretti alla previdenza complementare. Ne deriva per i fondi pensione un ancora maggiore impegno volto a realizzare scelte gestionali tali da assicurare l'effettivo raggiungimento dello scopo per il quale essi sono istituiti: quello di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale, come stabilisce l'art.1 del decreto legislativo 124/93.

L'anno trascorso ha fatto registrare sviluppi importanti anche in ambito internazionale. Nel novembre scorso il Consiglio Europeo ha raggiunto la cosiddetta posizione comune sul progetto di direttiva europea relativa alle attività e alla supervisione dei fondi pensione. La direttiva, una volta approvata definitivamente a seguito dell'esame del Parlamento Europeo in seconda lettura, introdurrà un quadro normativo comune per quanto concerne le condizioni di attività, le regole prudenziali, la vigilanza e l'attività transfrontaliera per tutti gli enti pensionistici aziendali e professionali operanti nell'Unione. Inoltre, in sede OCSE, nel mese di luglio sono state approvate Linee guida per la *governance* dei fondi pensione, coerenti con l'obiettivo di assicurare una adeguata ripartizione delle responsabilità operative e di controllo.

Alla fine del 2002 il numero dei fondi pensione di nuova istituzione è pari a 139. L'offerta di previdenza complementare mostra segnali di consolidamento: rispetto ad un anno prima è diminuito il numero dei fondi aperti (da 102 a 95), e anche le iniziative di origine negoziale potrebbero registrare a breve una contrazione, una volta concluse le verifiche circa la vitalità di alcune iniziative, in passato autorizzate alla sola raccolta delle adesioni, che non sembrano poter raggiungere gli obiettivi previsti in termini di numero minimo di iscritti. Sul lato della domanda si registra l'incremento delle iscrizioni che riguardano circa un milione 360 mila lavoratori, anche se il tasso di crescita registra un rallentamento e risulta più che dimezzato rispetto all'anno precedente. L'attivo netto destinato alle prestazioni di tutti i fondi di nuova istituzione alla fine è quasi pari a 4.500 milioni di euro, con un aumento del 40,5 per cento rispetto ai livelli di dodici mesi prima.

Al 31 dicembre 2002 sono 44 le forme pensionistiche di natura contrattuale e raccolgono un numero di adesioni che supera il milione. La serie dei dati relativi agli aderenti è stata ogget-

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella PS. 25 – I FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI

I FONDI DI NUOVA ISTITUZIONE	31-12-2001	31-12-2002
FONDI PENSIONE NEGOZIALI		
Autorizzati alla sola raccolta delle adesioni	14	8
Autorizzati all'esercizio dell'attività	27	36
Totale	41	44
FONDI PENSIONE APERTI		
Autorizzati alla sola costituzione	8	4
Autorizzati all'esercizio dell'attività	94	91
Totale	102	95
di cui promossi da		
Imprese di assicurazione	60	57
Società di gestione del risparmio	34	26
Banche	6	3
SIM	2	9
TOTALE FONDI NUOVI	143	139
I FONDI DI NUOVA ISTITUZIONE		
	31-12-2001	31-12-2002
di competenza Covip	418	415
Interni a banche	149	150
Interni ad assicurazioni	8	7
Totale	575	572

Fonte: COVIP

to di una revisione, i dati risultano ridimensionati e l'incremento degli iscritti, superiore al 12 per cento per il 2001, si attesta al 3,7 per cento nel 2002. Le iscrizioni dei lavoratori dipendenti ai fondi negoziali autorizzati all'esercizio dell'attività sono il 15,4 per cento rispetto all'ammontare dei potenziali aderenti. Le risorse destinate alle prestazioni raccolte dai fondi negoziali al 31 dicembre 2002 superano significativamente i 3.200 milioni di euro, con un incremento del 44,7 per cento rispetto ai livelli del 2001.

A fine 2002 sono 95 i fondi aperti: 91 sono autorizzati all'esercizio dell'attività, gli altri sono autorizzati alla sola costituzione. I promotori più presenti in questo segmento della previdenza complementare sono le compagnie di assicurazione, a cui fanno capo 57 fondi, seguite dalla SGR che hanno promosso 26 fondi aperti; queste ultime società detengono una quota predominante in termini di iscritti e di attivo netto. Nell'anno si registra un rallentamento nell'incremento delle iscrizioni: il numero degli aderenti cresce del 17,5 per cento, dopo essere aumentato del 28,8 nel 2001. L'ammontare delle risorse destinate alle prestazioni raggiunge i 1.230 milioni di euro, realizzando nell'arco dell'anno un incremento del 30,4 per cento.

Nell'ambito della previdenza complementare i fondi preesistenti, ovvero istituiti antecedentemente all'introduzione della nuova disciplina, costituiscono ancora un segmento di grande rilevanza sia sul piano numerico sia, soprattutto, su quello delle risorse patrimoniali. A fine 2002 risultano iscritti all'Albo 572 fondi: 415 sono di competenza della Covip. Le altre forme

Tabella PS.26. – ISCRITTI E RISORSE DEI FONDI PENSIONE DI NUOVA ISTITUZIONE

	31-12-2001	31-12-2002
ISCRITTI		
Fondi negoziali (2)	984.567,0	1.021.062,0
- variazione % sull'anno precedente	12,2	3,7
Fondi aperti	287.251,0	337.600,0
- variazione % sull'anno precedente	28,8	17,5
Totale	1.271.818,0	1.358.662,0
- variazione % sull'anno precedente	15,6	6,8
ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI in mln di euro		
Fondi negoziali	2.256,0	3.264,0
- variazione % sull'anno precedente	89,5	44,7
Fondi aperti	943,0	1.230,0
- variazione % sull'anno precedente	71,0	30,4
Totale	3.199,0	4.494,0
- variazione % sull'anno precedente	83,7	40,5

(1) Dati provvisori e parzialmente stimati

(2) La serie è stata depurata dai dati relativi alle posizioni non in essere alle date specificate che un fondo di grosse dimensioni aveva segnalato insieme agli iscritti nei dati precedenti al quarto trimestre 2002

Fonte: COVIP

previdenziali, interne a banche ed interne a compagnie di assicurazione, sono rispettivamente vigilate dalla Banca d'Italia e dall'Isvap: a dicembre 2002 le prime sono in numero pari a 7 e le seconde risultano pari a 150. Le risorse destinate alle prestazioni complessivamente raccolte dai fondi preesistenti di competenza Covip, alla fine dell'anno 2001, sono uguali a 24.626 milioni di euro, mentre alla fine del 2000 si attestavano a 21.269 milioni.

Nel 2002 prosegue la diffusione delle forme pensionistiche individuali attuate mediante polizze di assicurazione, introdotte nel 2001 dal Decreto Lgs. 47/2000. Questa tipologia di prodotti assicurativi rientra nell'ambito del terzo pilastro della previdenza e si caratterizza in tal senso, al fine di usufruire dei previsti benefici fiscali, per la specificità delle clausole che definiscono la prestazione, la modalità di erogazione, i termini e le condizioni per il trasferimento o il riscatto delle posizioni.